

PON “GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE” 2014-2020

# **Progetto RiformAttiva**

## **Metodi e strumenti per l’implementazione e diffusione attiva della riforma della PA**

*Area tematica – Semplificazione*



**FormezPA**

## **SCHEMA ACCORDO DI SERVIZIO**

per la gestione del Procedimento Unico finalizzato al  
rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al  
D.P.R. n. 59/2013



## Indice

Capo I - Principi generali ed ambito applicativo.....	5
Articolo 1 – Definizioni.....	5
Articolo 2 – Oggetto e finalità.....	6
Articolo 3 – Ambito di applicazione e casi di esclusione.....	6
Capo II – Gestione del procedimento unico.....	8
Articolo 4 - Informatizzazione dei procedimenti.....	8
Articolo 5 – Adempimenti procedurali.....	9
Articolo 6 – Altri impegni reciproci.....	10
Capo III – Controlli, diffide, sanzioni, sospensioni e atti di ritiro dell'AUA.....	11
Articolo 7 – Competenze su controlli, diffide e sanzioni.....	11
Articolo 8 – Competenze sugli atti di sospensione e di ritiro dell'AUA.....	12
Capo IV - Disposizioni finali.....	13
Articolo 9 – Responsabilità.....	13
Articolo 10 – Revisione ed aggiornamenti.....	14
Articolo 11 - Comunicazione.....	14
Articolo 12 - Entrata in vigore e Durata.....	14

**Accordo per la gestione del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica  
Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013**

TRA:

*Regione Abruzzo* nella persona del Dirigente \_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

e...

*Comune / Comune Capofila* di \_\_\_\_\_, quale Responsabile del SUAP di \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

**Premesso che:**

- con D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010 recante il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n.112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133”, è stata data attuazione alla riforma dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- il sopracitato Decreto dispone in particolare, ai fini del presente Accordo, che:
  - ❖ “è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59” (art. 2, comma 1);
  - ❖ “le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica [...] al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto” (art. 2, comma 2);
  - ❖ “in conformità alle modalità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione”;
- con D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 è stato approvato il “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n.5 del 9 febbraio 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012”;

- il D.Lgs. n.127 del 30 giugno 2016, adottato in attuazione della delega dell'art. 2 della L. n. 124 del 7 agosto 2015 ha modificato, tra gli altri, gli artt. 14 e ss. della L. n. 241 del 7 agosto 1990, che si applicano anche al procedimento unico finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

#### **Considerato che:**

- l'applicazione delle disposizioni dei cui al D.P.R. n.59 del 2013 ha avuto un impatto sui Comuni, l'Autorità competente ed i Soggetti Competenti in materia Ambientale, che ha comportato particolari criticità, alla luce della oggettiva complessità della materia ambientale e della mancata pregressa esperienza da parte di molti SUAP in detta materia ed ha provocato una forte disomogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio regionale;
- tra gli obiettivi del Progetto “RiformAttiva” è prevista l'elaborazione di accordi di collaborazione tra le Amministrazioni destinatarie del progetto e gli enti terzi coinvolti nei procedimenti per la gestione del Procedimento Unico finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59 del 2013;

#### **Ritenuto:**

opportuno sottoscrivere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n.241 del 1990, al fine di superare le difficoltà operative connesse all'applicazione concreta del D.P.R. n.160 del 2010 e del D.P.R. n. 59 del 2013, dovute soprattutto alla non completa esaustività di entrambi i testi di legge, che lasciano spazio all'autonomia negoziale e organizzativa delle parti, così testimoniato, indirettamente, dalla emanazione di una prima circolare esplicativa da parte del Ministero dell'Ambiente, Prot. 49801/GAB del 7 novembre 2013;

#### **Visti:**

- l'art. 15 della L. n.241 del 7 agosto 1990;
- l'art. 38, comma 3, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008;
- il D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010;
- il Decreto interministeriale del 10 novembre 2011;
- il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801/GAB del 7 novembre 2013;
- la D.G.R. n.812 del 5 dicembre 2016 (Approvazione modulistica unica regionale Autorizzazione Unica Ambientale);



Tanto premesso, tra gli Enti di cui sopra, come rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

## Capo I - Principi generali ed ambito applicativo.

### Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) Regolamento: il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n.5 del 9 febbraio 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012".
- b) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59 del 2013.
- c) Comune: il Comune nel cui territorio si trova lo stabilimento/impianto soggetto ad AUA;
- d) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive del Comune nel cui territorio si trova lo stabilimento/impianto soggetto ad AUA. Esso costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- e) Autorità competente: Regione Abruzzo, ai sensi della L. n 56 del 07/04/2014 di riordino delle funzioni delle Province e la conseguente L.R n. 32 n L.R. 20/10/2015 e successiva D.G.R n.812 del 2016., con la quale viene assicurato anche un ruolo di coordinamento tra le diverse competenze di settore, e viene individuato per ogni singolo caso quali sono i soggetti competenti che devono essere invitati ed eventualmente convocati nelle conferenze di servizi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59 del 2013;
- f) Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA): tutti i soggetti che ad oggi intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore;
- g) Gestore: persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.2, comma 1, lett. d) del Regolamento.



## Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo viene stipulato, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 del 1990, per dettagliare, chiarire e snellire alcuni aspetti procedurali rientranti nell'istruttoria delle pratiche di AUA, al duplice fine di diminuire gli oneri regolatori a carico delle imprese, e di conseguire sempre migliori livelli di cooperazione istituzionale tra gli enti coinvolti nel procedimento.
2. Le domande per il rilascio dell'AUA, con i relativi elaborati tecnici e allegati, sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.
3. In conformità alle modalità tecniche di cui al presente Accordo, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione all'Autorità competente e ai SCA, che provvedono ad adottare modalità telematiche di ricezione, istruttoria e trasmissione.
4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP. L'Autorità competente e i SCA non possono trasmettere al richiedente pareri o atti di assenso comunque denominati, anche a contenuto negativo, né richieste di integrazioni documentali. L'Autorità competente e i SCA sono altresì tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP, in modalità telematica, tutte le domande eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Accordo perché non gestite dal SUAP:
  - a) le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza;
  - b) gli impianti e le infrastrutture energetiche;
  - c) le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
  - d) gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
  - e) le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi.

## Articolo 3 – Ambito di applicazione e casi di esclusione.

1. Come chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la Circolare esplicativa prot. 49801/GAB del 7.11.2013, l'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3 comma 1 del Regolamento;



2. Il Gestore ha facoltà di non aderire all'AUA, fermo restando il passaggio attraverso il SUAP, nei casi di impianti soggetti solo al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di uno, o più, tra i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento:
  - lettera b) - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste,
  - lettera d) – autorizzazione alle emissioni di carattere generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - lettera e) - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - lettera f) - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
3. la richiesta di AUA, salvo il ricorso alla facoltà di cui al precedente punto, è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, oppure in caso di:
  - nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento;
  - modifica sostanziale.

Qualora sia necessario anche un titolo abilitativo edilizio o altro titolo autorizzativo relativo all'esercizio dell'attività (es. titolo abilitativo di Prevenzione Incendi), il procedimento di AUA è svolto all'interno del procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010. Dovrà essere compilata la domanda di AUA, da presentare unitamente alla domanda di procedimento unico.
4. L'AUA non si applica:
  - a) ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che per previsione di legge statale o regionale includano e sostituiscano tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale (art. 1, comma 2, del Regolamento);
  - b) agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:
    - procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006;
    - procedimento autorizzativo degli impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 211 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006;
    - procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387 del



- 29 dicembre 2003, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.115 del 2008;
- autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - autorizzazione allo scarico ed alle emissioni in atmosfera per la messa in sicurezza di urgenza/emergenza di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) agli impianti elencati all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n.160 del 2010, vale a dire quelli che già sono esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento di sportello unico:
- gli impianti e le infrastrutture energetiche;
  - le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
  - gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
  - le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
  - le infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del Paese.

## Capo II – Gestione del procedimento unico

### Articolo 4 - Informatizzazione dei procedimenti

1. La modalità esclusiva attraverso la quale gli interessati possono inoltrare al SUAP le proprie pratiche relativamente ad attività e impianti produttivi oggetto del presente Accordo è quella telematica.
2. In particolare, il modello regionale di AUA, con i relativi allegati, dovrà essere in formato PDF, con l'apposizione dei formati di firma digitale legalmente riconosciuti CADES (estensione pdf.p7m) e PAdES (pdf-embedded).
3. La collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso, secondo il formato "ZIP".
4. Essenziale, ai fini della ricevibilità della domanda, è anche la presenza della procura speciale, che deve essere firmata digitalmente dal procuratore speciale, e in forma autografa o digitale dal gestore dell'impianto/attività. Ai fini della validità della firma digitale, occorre che il relativo certificato sia in corso di validità.
5. I SUAP, pertanto, si impegnano a dichiarare irricevibile ogni pratica presentata con modalità diverse da quelle sopra indicate, e a non inoltrarla all'Autorità competente e ai SCA.
6. Se la domanda di AUA viene presentata a un SUAP autonomo, e questo dispone di un apposito applicativo informatico per la trasmissione e l'istruttoria delle pratiche telematiche, la domanda viene trasmessa tramite web browser (es. Microsoft Edge, Google Chrome, etc.), previa



autenticazione informatica secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D.Lgs. 82/2005). Diversamente, la domanda di AUA sarà contenuta in un messaggio di PEC indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale nazionale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

7. Per i SUAP in convenzione o in delega con la competente Camera di Commercio, invece, la modalità di trasmissione delle domande di AUA è quella prevista dall'applicativo camerale. Le parti si impegnano ad utilizzare la funzionalità “Scrivania Ente Terzo” dell'applicativo camerale, che consente la visualizzazione del procedimento unico su piattaforma telematica e la gestione dei pareri/comunicazioni da parte delle amministrazioni coinvolte.

## **Articolo 5 – Adempimenti procedurali**

1. Nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento, il SUAP si impegna ad effettuare il controllo sulla completezza formale della domanda e della relativa documentazione allegata, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione. A tal fine, il SUAP si avvale del supporto tecnico dell'Autorità competente e delle check-list per la verifica della documentazione, che sono rese disponibili dall'A.C. sentiti i SCA
2. L'Autorità competente, qualora riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni. La tempistica osservata dall'A.C. deve comunque essere tale da consentire, sia al SUAP sia ai SCA, il rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 comma 3 del Regolamento.
3. L'utilizzo del modello adottato con il D.M. 8 maggio 2015, ed adeguato nei contenuti dalla Regione con la D.G.R. n.812 del 5 dicembre 2016, ha lo scopo di semplificare la redazione e la lettura dell'istanza, nonché quello di agevolarne la trasmissione attraverso sistemi telematici, per cui l'utilizzo dello stesso modello, completo in ogni sua parte, attiene alla “correttezza formale” della domanda di AUA mentre il suo mancato utilizzo, comporta l'adozione, da parte dell'autorità competente (tramite Suap), dei provvedimenti di cui all'articolo 4 del Regolamento (richiesta di integrazione della domanda (art. 35, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) e, in difetto, archiviazione della stessa).
4. Nel caso di richiesta di integrazione documentale, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relativa a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, si applica l'art. 2, comma 7 della L. n.241 del 1990, che dispone la possibilità di sospendere i termini del procedimento per una



sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il gestore può chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare: in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

5. Il mancato deposito, entro il termine fissato, da parte del gestore della documentazione richiesta comporta l'archiviazione dell'istanza.
6. Qualora, oltre ai titoli ricompresi nell'AUA, sia necessario acquisire ulteriori titoli abilitativi ai fini della costruzione o dell'esercizio dell'attività, il SUAP gestirà il procedimento AUA all'interno dei procedimenti previsti nel DPR n. 160/2010, e quindi procederà anche alla indizione ed eventuale convocazione di apposita Conferenza dei servizi, di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990, nell'ambito della quale l'A.C., promuove il coordinamento dei soggetti competenti ed adotta il provvedimento di AUA.
7. L'A.C. adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda che coincide con la correttezza formale dell'istanza.
8. Se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) del Regolamento, (relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006), l'A.C. adotta il provvedimento di AUA entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della domanda che coincide con la correttezza formale dell'istanza, o in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel computo di tale termine non si tiene conto dei giorni concessi all'interessato per l'integrazione della documentazione.
9. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA, ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento, l'A.C., ove previsto, indice ed eventualmente convoca la Conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e ss. della L. n.241 del 1990. L'A.C. adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
10. L'A.C. trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di AUA.

## **Articolo 6 – Altri impegni reciproci**

1. Le parti si impegnano a non accettare, né in modalità cartacea né in modalità telematica, le pratiche afferenti alle attività e/o impianti di cui al presente Accordo, che potranno provenire solo dal SUAP.



2. Fatto salvo quanto sopra, è sempre possibile per Autorità e Soggetti competenti l'interlocuzione diretta e informale con gli interessati, in qualsiasi fase del procedimento, ai fini dell'ottimale comprensione delle normative di settore e della migliore e più celere esplicazione dei relativi procedimenti
3. Il singolo Ente firmatario, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, assegna la pratica e comunica al responsabile di procedimento presso il SUAP il nominativo del responsabile dell'endoprocedimento di rispettiva competenza e i relativi riferimenti (telefono, PEC, e-mail e quant'altro possa essere di volta in volta utile).
4. Ciascuna delle parti si impegna a trasmettere all'altra ogni tipo di comunicazione, segnalazione, convocazione etc. entro e non oltre cinque giorni solari consecutivi, fatti salvi i controlli di completezza formale e/o sostanziale.
5. In relazione al procedimento unico ordinario di cui all'articolo 7 del D.P.R. n.160 del 2010, il singolo Ente firmatario si impegna a garantire comunque il rispetto dei termini di legge, al fine di consentire al responsabile del SUAP il rilascio, nel rispetto del termine finale, del provvedimento di AUA.
6. Ai fini di cui al comma precedente ciascuna delle parti firmatarie rende le proprie determinazioni congruamente motivate, in termini di assenso o dissenso nelle modalità indicate al comma 3 dell'art. 14-bis della L. n.241 del 1990, ovvero garantisce la partecipazione di propri rappresentanti, muniti dei prescritti poteri di firma, alle conferenze di servizi convocate dal SUAP o dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 14-ter della L. n.241 del 1990 e dell'art. 4 del D.P.R. n.59 del 2013. Quest'ultimo, dal canto suo, trasmette a ciascun Ente invitato l'indizione e convocazione in conferenza di servizi con il preavviso previsto dagli artt. 14-bis e 14-ter della L. 241/1990.

## Capo III – Controlli, diffide, sanzioni, sospensioni e atti di ritiro dell'AUA

### Articolo 7 – Competenze su controlli, diffide e sanzioni

1. In merito agli aspetti legati ai controlli sulle attività autorizzate, alle diffide e alle sanzioni da irrogare, le parti prendono atto che il Regolamento detta una disciplina di carattere esclusivamente procedimentale, cioè non determina un sostanziale trasferimento di competenze in ordine alle attività di cui sopra. Pertanto, i soggetti già competenti all'effettuazione dei controlli e delle diffide, nonché all'irrogazione delle sanzioni previsti dalla legislazione di settore, mantengono inalterata la rispettiva competenza.

2. Tenendo conto dei diversi SCA nel procedimento di AUA di seguito indicati:

	<b>Titolo abilitativo (art. 3 comma 1 del Regolamento)</b>	<b>Soggetti competenti in materia ambientale</b>
a)	Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue	Regione. (DPC024), Comune, ARTA, ASL, Gestore del servizio idrico integrato (in caso di scarico in pubblica fognatura)
b)	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (art. 112 D.Lgs. 152/2006)	Regione (DPC024, DPC023), Comune, Provincia, ARTA, ASL
c)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art.269 D.Lgs. 152/2006)	Regione (DPC025), Comune, ARTA, ASL
d)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art.272 D.Lgs. 152/2006)	Regione (DPC025), Comune, ARTA, ASL
e)	Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8 legge 447/1995)	Comune, ARTA, ASL
f)	Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9 D.Lgs. 99/1992)	Regione (DPC026, DPC023, Comune, ARTA, ASL
g)	Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti (artt. 214 e seguenti d.lgs. 152/2006)	Provincia, Comune, ARTA, ASL

si prende atto che in presenza di inottemperanza, da parte del gestore, alle prescrizioni dell'autorizzazione, le diffide di cui agli artt. 130 e 278 del D.Lgs. 152 del 2006 o previste da altre normative di settore (o comunque le necessarie segnalazioni/comunicazioni) restano in capo al SCA che contestualmente informa il SUAP e l'Autorità Competente. Spetta al SCA anche l'eventuale segnalazione alla Procura per una ipotesi di reato;

## Articolo 8 – Competenze sugli atti di sospensione e di ritiro dell'AUA

1. Le parti convengono che la competenza alla sospensione, alla revoca o all'annullamento del provvedimento di AUA spetta, conformemente a quanto previsto dai principi generali del diritto

amministrativo e, per quanto concerne la revoca o all'annullamento, rispettivamente dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990, all'ente che lo ha rilasciato, vale a dire il SUAP, previa adozione, da parte dell'Autorità competente, del provvedimento di sospensione, revoca o annullamento dell'AUA adottata, in base al principio del *contrarius actus*.

2. A tal fine il singolo SCA, nei casi previsti dalla normativa di settore, comunica al SUAP, all'Autorità competente e per conoscenza agli altri eventuali SCA i fatti e/o gli eventi che rendono necessaria, ad avviso del SCA procedente, anche a seguito di una mancata ottemperanza alle prescrizioni della diffida, la sospensione, la revoca o l'annullamento dell'AUA rilasciata. Qualora sia possibile, l'Autorità Competente procede alla semplice modifica dell'AUA, eliminando dalla stessa il titolo abilitativo oggetto della comunicazione fatta dal SCA, di cui sopra.
3. Il SUAP, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, comunica a sua volta al gestore l'avvio del procedimento finalizzato all'emanazione di uno dei provvedimenti di cui sopra. Nel caso in cui il gestore produca telematicamente osservazioni, memorie etc., il SUAP le trasmette entro e non oltre cinque giorni lavorativi all'Autorità competente e al/ai SCA interessati.
4. Qualora le osservazioni, memorie etc. di cui al comma precedente non siano considerate idonee a superare i rilievi rappresentati dal SUAP nella comunicazione di avvio del procedimento, l'Autorità competente, sentiti i SCA, adotta il provvedimento di sospensione, revoca o annullamento del provvedimento di AUA adottata ovvero dello specifico titolo abilitativo, e la trasmette al SUAP per il successivo rilascio. Il SUAP ne dà comunicazione al gestore, all'Autorità competente e ai SCA, e provvede alla pubblicazione del proprio provvedimento nelle forme di legge.
5. Dalla data di ricezione della comunicazione del SUAP, di cui al comma precedente, sono sospesi o cessano gli effetti dell'AUA rilasciata al gestore, o del singolo titolo abilitativo.
6. Per le condizioni, gli adempimenti da porre in essere e la tempistica del procedimento finalizzato alla revoca o all'annullamento del provvedimento di AUA, non espressamente indicati nel presente articolo, si fa integrale rinvio alla disciplina dettata, rispettivamente, dall'art. 21-quinquies e dall'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990.

## Capo IV - Disposizioni finali

### Articolo 9 – Responsabilità.

1. La responsabilità per l'emanazione dei singoli pareri o atti di assenso di competenza di ciascuna delle Parti, così come per il mancato rilascio degli stessi nei termini di legge, rimane in capo alla medesima, tenuto conto che la normativa su conferenza di servizi e SUAP non ha spostato, né tanto

meno soppresso, competenze e poteri amministrativi che restano, pertanto, in capo ai soggetti pubblici che già ne sono titolari.

2. Le parti danno atto che, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il SUAP, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto delle eccezioni normativamente previste, conclude in ogni caso il procedimento.

## **Articolo 10 – Revisione ed aggiornamenti.**

1. Il presente Accordo può essere oggetto di revisione e di aggiornamento, previo accordo fra le parti, in funzione di nuove disposizioni normative o di sopravvenute esigenze organizzative, con particolare riferimento all'emanazione di nuove linee guida regionali, di una nuova circolare ministeriale o di norme statali che integrino o modifichino il D.P.R. n. 59 del 2013.

## **Articolo 11 - Comunicazione**

1. Le parti si impegnano ad assicurare la massima diffusione al presente Accordo, nei confronti sia dell'utenza che si rivolge ai rispettivi sportelli, sia delle associazioni portatrici di interessi quali Ordini e Collegi professionali ed Associazioni di categoria, sia delle altre pubbliche amministrazioni.
2. L'azione di diffusione può consistere, oltre che nella pubblicazione del presente atto sui rispettivi siti web, nella partecipazione delle Parti ad eventi di natura seminariale, informativa e promozionale, a carattere sia locale sia nazionale.

## **Articolo 12 - Entrata in vigore e Durata**

1. Il presente Accordo entra in vigore, a tutti gli effetti, dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua sottoscrizione. Esso si applica a tutte le domande, SCIA o comunicazioni pervenute dalla data di entrata in vigore.
2. Il presente Accordo ha validità a partire dalla sua data di entrata in vigore. Il recesso di una delle parti contraenti deve essere comunicato a mezzo posta elettronica certificata almeno 6 (sei) mesi prima della data di recesso..